



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

RIPARTIZIONE II – Settore IV

## **REGOLAMENTO PER LE ATTRIBUZIONI DI ATTIVITA' DIDATTICHE** (conferimento affidamenti/supplenze – attribuzioni contratti di insegnamento)

### **Art. 1 – Finalità**

Il presente regolamento stabilisce la disciplina in vigore presso l'Università La Sapienza e le sedi distaccate in cui è articolata, per l'attribuzione di attività didattiche relativamente a:

- 1) attribuzione di affidamento;
- 2) conferimento di supplenze
- 3) stipula di contratti di insegnamento.

### **CAPO 1 – affidamenti/supplenze**

#### **Art. 2 – affidamenti – procedure.**

Il consiglio di facoltà, o le strutture eventualmente delegate a norma di statuto, al fine di distribuire uniformemente il carico didattico relativo agli insegnamenti previsti dalla normativa in vigore, ripartisce le attività didattiche tra i professori di ruolo ed i ricercatori interessati, previa acquisizione del loro consenso.

Nell'ambito del coordinamento delle attività didattiche previste dall'art.7 del DPR 382/80, e successive integrazioni e/o modificazioni, il consiglio di facoltà, ai sensi dell'art.9 della predetta norma, può affidare con il loro consenso, a professori di ruolo e ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore dichiarato affine e appartenenti alla facoltà medesima, anche in sostituzione dell'insegnamento di cui sono titolari lo svolgimento di un corso di insegnamento in materia diversa da quello di cui sono titolari.

Contestualmente, su loro richiesta, il consiglio di facoltà può affidare lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine; in mancanza di disponibilità, il consiglio può autorizzare l'emissione di un bando di vacanza di insegnamento da coprire mediante affidamento.

### **Art. 3 – supplenze - procedure -concessione nulla osta.**

Nell'ambito della programmazione didattica, nel caso sia necessario procedere alla copertura di insegnamenti resi vacanti per indisponibilità dei titolari, (anno sabbatico, mandato parlamentare, etc.), la facoltà con motivata delibera del consiglio, provvede, nel rispetto della normativa vigente (artt.9, 114 DPR 382/80 così come modificati dall'art. 12 L. 341/90 e dall'art. 1, comma 11 L.4/99), alla copertura di insegnamenti mediante supplenze conferite a docenti e ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore dichiarato affine ed appartenenti alla facoltà medesima.

In mancanza, con motivata delibera, in relazione a oggettive necessità, la supplenza può essere conferita a professori o ricercatori di altra facoltà, della stessa università, o a professori o ricercatori di altra università.

Nel caso di professori/ricercatori di altra facoltà o università, l'attribuzione dell'incarico è subordinata alla presentazione del nulla osta della facoltà o università di provenienza.

Le supplenze sono conferite a seguito di valutazione comparativa delle domande presentate e le cui risultanze dovranno essere specificate nel verbale del consiglio di facoltà.

Qualora il supplente sia costretto ad interrompere l'insegnamento per qualsiasi motivo, il consiglio di facoltà con motivata delibera, può procedere ad un nuovo conferimento.

Analogamente il consiglio di facoltà può, con motivata delibera, prescindere dalle procedure sopra riportate nel caso in cui il destinatario del conferimento sia un professore di riconosciuta specifica competenza.

La facoltà non potrà concedere il nulla osta per supplenze da tenersi fuori dalla facoltà medesima se non siano state prima soddisfatte le proprie esigenze didattiche relativamente al settore scientifico disciplinare del richiedente e tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 4.

### **Art. 4 – limitazioni e deroghe**

Oltre al carico didattico affidato dalla facoltà di appartenenza nell'ambito della propria programmazione didattica, i professori di ruolo ed i ricercatori non possono svolgere per supplenza/affidamento retribuito, all'interno de La Sapienza e per lo stesso anno accademico, più di 120 ore o attività pari a 12 crediti a seconda degli ordinamenti didattici e presso altra università sia statale sia libera più di 60 ore e comunque non più di 1 supplenza/affidamento.

Eventuali deroghe al monte ore potranno essere autorizzate, in via eccezionale dal Senato Accademico, previa delibera motivata del Consiglio di facoltà e per un solo anno accademico.

### **Art. 5 – sedi esterne**

Per quanto attiene il conferimento di affidamenti/supplenze nelle sedi esterne, il Consiglio di Facoltà può, con motivata delibera, autorizzare il superamento dei limiti orari previsti dall'articolo precedente.

### **Art. 6 – compensi**

Gli affidamenti/supplenze possono essere conferiti a titolo gratuito anche ove superino l'impegno orario complessivo previsto per il docente, se svolti presso la facoltà di appartenenza o le altre facoltà di questa università.

Il compenso per tali attività, svolte all'interno de La Sapienza, dovrà tenere conto delle somme iscritte in bilancio a disposizione delle singole facoltà, dell'impegno didattico complessivo e dovrà essere contenuto nel limite massimo previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

#### **Art. 7 – Finalità**

Allo scopo di acquisire le più significative esperienze del mondo extra universitario e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Università "La Sapienza" può conferire, per contratto, incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti nei corsi di laurea, laurea specialistica, master.

A tal fine il Consiglio di Facoltà, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, può deliberare l'attribuzione per contratto di incarichi di insegnamento annuali, per corsi ufficiali, ad esclusione dell'attività didattica di sostegno, recupero e tutorato, a soggetti italiani o stranieri, in possesso di requisiti scientifici e professionali adeguatamente documentati, ivi compresi i lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95, con esclusione del restante personale tecnico-amministrativo delle università.

La qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti, di cui al precedente comma, è certificata dal dipartimento competente, o da altre strutture scientifiche individuate dai regolamenti interni, sulla base di criteri fissati nei regolamenti di cui all'art. 2 comma 1, Decreto Miur 8 luglio 2008, tenuto conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo del candidato, in modo da accertarne l'adeguata qualificazione nel settore scientifico – disciplinare oggetto dell'incarico e della tipologia specifica dell'impegno richiesto nel bando.

Le funzioni di professore a contratto possono essere, altresì, attribuite, a titolo gratuito, dall'Università "La Sapienza" ad esperti appartenenti ad Enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni di collaborazione scientifica o didattica, nonché ad eminenti studiosi italiani o stranieri, o ad alti esponenti del mondo produttivo, fermi restando i requisiti di cui al precedente comma.

La disciplina del presente articolo si applica anche nell'ipotesi di contratti di insegnamento attivati presso Master o Scuole di Specializzazione; organo competente per la procedura è il Consiglio del Corso di Studio, cui spetta, altresì, la qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti.

#### **Art.8 – procedure**

Per i fini di cui all'articolo precedente le facoltà, previa delibera dei rispettivi consigli, provvedono alla emanazione di bandi per valutazione comparativa dandone pubblicità mediante affissione e in tutti gli altri modi ritenuti utili.

Le delibere adottate, ed i relativi bandi, dovranno riportare:

- a) le motivazioni delle esigenze didattiche che richiedono il conferimento tramite contratto dell'incarico di insegnamento;
- b) il titolo dell'insegnamento, il settore scientifico disciplinare di appartenenza, il numero di ore di attività didattica;
- c) il compenso totale al lordo degli oneri a carico del beneficiario, ove previsto;
- d) le modalità ed il termine di presentazione delle domande;
- e) le modalità di selezione, tramite valutazione comparativa, con la specifica indicazione dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili e delle eventuali prove previste, con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere;

f) l'indicazione dell'obbligo per il candidato idoneo, se pubblico dipendente, di presentare il nulla osta dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e seguenti, del d.lvo 165/2001. La mancata presentazione del predetto nulla osta rappresenta elemento ostativo alla stipula del contratto.

Il contratto sarà sottoscritto dal Preside di Facoltà, avrà durata annuale, potrà essere stipulato con la stessa persona per non più di sei anni consecutivi e non costituisce diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

In caso di attribuzione a personale di ruolo dell'Università, gli incarichi sono conferiti mediante decreto rettorale, nel rispetto della procedure di valutazione comparativa di cui sopra. Qualora si tratti di attività rientranti nei propri doveri istituzionali, il conferimento avviene comunque a titolo gratuito.

g) con riferimento agli incarichi retribuiti, la relativa copertura finanziaria.

### **Art. 9 – Deroghe alle procedure di selezione**

Non si dà luogo alle procedure di selezione previste dal presente regolamento nel caso in cui il Consiglio di Facoltà interessato intenda avvalersi, per l'espletamento di corsi ufficiali:

- a) di eminenti studiosi, italiani o stranieri, a fronte dei riconoscimenti scientifici e/o professionali conseguiti in ambito nazionale ed internazionale (art. 3, comma 2, D. Miur 8 luglio 2008);
- b) esperti appartenenti ad enti pubblici o privati con i quali "La Sapienza" abbia stipulato apposite convenzioni (art. 7 penultimo comma presente regolamento).

### **Art. 10 – copertura previdenziale**

Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8/8/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 11 – Compiti e doveri didattici**

Nell'ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti, il professore a contratto svolge il corso di insegnamento affidatogli e organizza le attività connesse, quali la partecipazione ad esami di profitto, lo svolgimento di attività di tutorato ed orientamento degli studenti, la fissazione di calendari di ricevimento, la partecipazione, in qualità di relatore, a tesi di laurea, nonché alle commissioni didattiche interne alle strutture universitarie competenti.

Il professore a contratto partecipa, altresì, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Corso di Laurea, escluse, in ogni caso, le delibere relative alle proposte di stipula dei contratti di cui al presente regolamento e quelle concernenti la chiamata o la copertura di posti di ruolo.

#### **Art. 12 – risoluzione**

Nell'ipotesi di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, l'Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

#### **Art. 13 – entrata in vigore e abrogazione di norme**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.

#### **Art. 14 – rinvio a norme e regime transitorio**

Sono fatti salvi gli incarichi già conferiti ai sensi del regolamento adottato con D.M. 242/98, e quelli per i quali sia già stato emanato un avviso di selezione ai sensi della medesima normativa. Dalla data di emanazione del presente regolamento il D.M. 242/98 resta applicabile limitatamente a quanto in esso disposto in ordine alla possibilità di stipulare contratti per lo svolgimento di attività didattiche integrative (corsi integrativi da svolgersi nell'ambito di insegnamenti ufficiali, attività di sostegno, recupero e tutoraggio).